

Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero

Conchiusa a New York il 20 giugno 1956
Approvata dall'Assemblea federale il 17 dicembre 1975²
Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 5 ottobre 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1977
(Stato 29 gennaio 2016)

Preambolo

Considerata l'urgenza di risolvere il problema umanitario delle persone nel bisogno il cui sostegno legale si trova all'estero;

considerato che il procedimento in materia di azioni alimentari o l'esecuzione delle decisioni all'estero si imbatte in gravi difficoltà legali e pratiche;

decise a prevedere i mezzi che consentono di risolvere questi problemi e di superare queste difficoltà,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha lo scopo di agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l'esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici e Istituzioni intermediarie.
2. Le vie di diritto previste nella presente Convenzione completano, senza sostituirla, qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o internazionale.

Art. 2 Designazione delle Istituzioni

1. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa una o più autorità amministrative o giudiziarie che eserciteranno sul suo territorio le funzioni d'Autorità speditrici.
2. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa un organismo pubblico o privato che eserciterà sul suo territorio le funzioni di Istituzione intermediaria.

RU 1977 1910; FF 1975 I 1557

¹ Dal testo originale francese.

² RU 1977 1909

3. Ogni Parte contraente comunica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite le designazioni fatte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e qualsiasi modificazione in riguardo.

4. Le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie possono mettersi direttamente in contatto con le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie delle altre Parti contraenti.

Art. 3 Presentazione della domanda all'Autorità speditrice

1. Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un'Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.

2. Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest'ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.

3. La domanda dev'essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all'occorrenza, di una procura autorizzante l'Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev'essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.

4. L'Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l'osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest'ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all'occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappresentante legale;
- b) cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore;
- c) una motivazione particolareggiata della domanda, l'oggetto di quest'ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.

Art. 4 Trasmissione dell'inserto

1. L'Autorità speditrice trasmette l'inserto all'Istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore, salvo che consideri la domanda temeraria.

2. Prima di trasmettere l'inserto, l'Autorità speditrice accerta che i documenti da produrre siano in buona e debita forma secondo la legge dello Stato del creditore.

3. L'Autorità speditrice può comunicare all'Istituzione intermediaria la sua opinione quanto alla fondatezza della domanda e raccomandare che il creditore benefici dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese.

Art. 5 Trasmissione delle sentenze e di altri atti giudiziari

1. L'Autorità speditrice, a richiesta del creditore e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, trasmette tutte le decisioni provvisorie o definitive o tutti gli altri atti giudiziari d'ordine alimentare intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d'una Parte contraente e, se è necessario e possibile, il rendiconto dei dibattiti nel corso dei quali tale decisione è stata presa.
2. Le decisioni e gli atti giudiziari di cui al paragrafo precedente possono sostituire o completare i documenti menzionati nell'articolo 3.
3. La procedura prevista nell'articolo 6 può, secondo la legge dello Stato del debitore, essere sia una procedura d'exequatur o di registrazione, sia una nuova azione fondata sulla decisione trasmessa in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 6 Funzioni dell'Istituzione intermediaria

1. Operando nei limiti dei poteri conferitele dal creditore, l'Istituzione intermediaria prende, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l'esazione degli alimenti. Segnatamente, essa transige e, ove sia necessario, intenta e prosegue un'azione alimentare e fa eseguire qualsiasi sentenza, ordinanza o altro atto giudiziario.
2. L'Istituzione intermediaria tiene al corrente l'Autorità speditrice. Se non può agire, deve fornirne i motivi e rinviare l'inserito all'Autorità speditrice.
3. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, la legge disciplinante le dette azioni e qualsiasi questione connessa è quella dello Stato del debitore, segnatamente in materia di diritto internazionale privato.

Art. 7 Commissioni rogatorie

Nel caso in cui la legge delle due Parti contraenti interessate ammetta commissioni rogatorie, le disposizioni seguenti sono applicabili:

- a) Il tribunale investito dell'azione alimentare può, per ottenere documenti o altre prove, domandare l'esecuzione di una commissione rogatoria sia al tribunale competente dell'altra Parte contraente sia a qualsiasi altra autorità o istituzione designata dalla Parte contraente in cui la commissione dev'essere eseguita.
- b) Affinchè le Parti contraenti possano assistervi o farsi rappresentare, l'Autorità richiesta è obbligata ad informare l'Autorità speditrice e l'Istituzione intermediaria interessate come anche il debitore della data e del luogo in cui si procederà al provvedimento sollecitato.
- c) La Commissione rogatoria deve essere eseguita con tutta la diligenza voluta; se non è eseguita entro quattro mesi a contare dal ricevimento della commissione da parte dell'autorità richiesta, l'autorità richiedente dovrà essere informata dei motivi della mancata esecuzione o del ritardo.
- d) L'esecuzione della commissione rogatoria non può ingenerare rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.

- e) L'esecuzione della commissione rogatoria può essere negata soltanto:
1. se l'autenticità del documento non è accertata,
 2. se la Parte contraente sul cui territorio doveva avvenire l'esecuzione la giudica tale da pregiudicare la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 8 Modificazione delle decisioni giudiziarie

Le disposizioni della presente Convenzione sono parimenti applicabili alle domande intese alla modificazione delle decisioni giudiziarie rese in materia d'obbligazioni alimentari.

Art. 9 Esenzioni e agevolazioni

1. Nei procedimenti retti dalla presente Convenzione, i creditori beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori risiedenti nello Stato in cui l'azione è intentata o del quale sono cittadini.
2. I creditori stranieri o non residenti non possono essere tenuti a prestare cauzione *judicatum solvi*, né a far alcun altro pagamento o deposito.
3. Nessuna remunerazione può essere percepita dalle Autorità speditrici e dalle Istituzioni intermedie per i servizi resi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10 Trasferimenti di fondi

Le Parti contraenti la cui legge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi all'estero concedono la massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a compensare le spese sopportate per qualsiasi azione in giustizia retta dalla presente Convenzione.

Art. 11 Clausola federale

Nel caso di uno Stato federativo o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui attuazione ricade nella competenza dell'operato legislativo del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono, in questa misura, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
- b) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione ricade nella competenza dell'operato legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni costituenti, che non sono, in virtù del sistema costituzionale della Federazione, tenuti a prendere provvedimenti legislativi, il Governo federale deve, il più presto possibile e con il proprio parere favorevole, comunicare i detti articoli alle autorità competenti degli Stati, province o Cantoni;

- c) Uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione deve, a richiesta di qualsiasi altra Parte contraente trasmessagli dal Segretario generale, comunicare un esposto della legislazione e delle pratiche in vigore nella Federazione e nelle sue unità costituenti per quanto concerne tal o tal'altra disposizione della Convenzione indicante la misura in cui è stato dato effetto, con un'azione legislativa o d'altra natura, alla detta disposizione.

Art. 12 Applicazione territoriale

Le disposizioni della presente Convenzione si estendono o si applicano, nelle stesse condizioni, ai territori non autonomi, sotto tutela o a qualsiasi territorio di cui una Parte contraente assicura le relazioni internazionali, salvo che detta Parte contraente, ratificando la presente Convenzione o aderendovi, dichiari che la Convenzione non si applicherà a tale o tal altro dei suoi territori. Qualsiasi Parte contraente che avrà fatto tale dichiarazione potrà in qualsiasi momento, con notificazione indirizzata al Segretario generale, estendere l'applicazione della Convenzione ai territori così esclusi o a uno qualsiasi d'essi.

Art. 13 Firma, ratificazione e adesione

1. La presente Convenzione è, fino al 31 dicembre 1956, aperta alla firma di qualsiasi Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di qualsiasi Stato non membro partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia³ o membro di un'istituzione specializzata, come anche di qualsiasi altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte contraente.
2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale.
3. Qualsiasi Stato citato nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 14 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.
2. Riguardo ad ogni Stato che la ratificherà o vi avrà aderito dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratificazione o d'adesione.

³ RS 0.193.501

Art. 15 Disdetta

1. Qualsiasi Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione con notificazione indirizzata al Segretario generale. La disdetta potrà parimente applicarsi a uno qualsiasi o all'insieme dei territori citati nell'articolo 12.

2. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, restando inteso che essa non s'applicherà agli affari in corso nel momento in cui avrà effetto.

Art. 16 Composizione delle controversie

Se fra due Parti contraenti sorge una controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e se tale controversia non sia stata altrimenti composta, essa sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia. Quest'ultima è adita sia con la notificazione di un accordo speciale sia con la richiesta di una delle Parti in causa.

Art. 17 Riserve

1. Se al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione uno Stato fa una riserva a un articolo della presente Convenzione, il Segretario generale ne comunicherà il testo a tutti gli Stati partecipi della presente Convenzione e agli altri Stati menzionati nell'articolo 13. Qualsiasi Parte contraente che non accetti la detta riserva può, entro novanta giorni a contare da questa comunicazione, notificare al Segretario generale che essa non accetta la riserva e, in questo caso, la Convenzione non entrerà in vigore tra lo Stato che muove l'obiezione e quello che ha fatto la riserva. Qualsiasi Stato che aderirà successivamente alla Convenzione potrà, al momento della sua adesione, procedere a una notificazione di tal genere.

2. Una Parte contraente può in qualsiasi momento ritirare una riserva fatta e deve notificare tale ritiro al Segretario generale.

Art. 18 Reciprocità

Una Parte contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione contro altre Parti contraenti soltanto nella misura in cui essa sia vincolata dalla presente Convenzione.

Art. 19 Notificazioni da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri citati nell'articolo 13:

- a) le comunicazioni previste nel paragrafo 3 dell'articolo 2;
- b) le indicazioni fornite conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3;
- c) le dichiarazioni e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

- d) le firme, ratificazioni e adesioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 13;
 - e) la data d'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 14;
 - f) le disdette fatte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15;
 - g) le riserve e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.
2. Il Segretario generale notifica pure a tutte le Parti contraenti le domande di revisione e le risposte fatte a queste domande in virtù dell'articolo 20.

Art. 20 Revisione

1. Ogni Parte contraente può domandare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Segretario generale, la revisione della presente Convenzione.
2. Il Segretario generale trasmette tale notificazione ad ogni Parte contraente invitandola a comunicargli entro quattro mesi se essa sia favorevole alla riunione di una conferenza d'esame della revisione proposta. Se la maggioranza delle Parti contraenti risponde affermativamente, il Segretario generale convoca la conferenza.

Art. 21 Deposito della Convenzione e lingue

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale che ne farà tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati menzionati nell'articolo 13.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 gennaio 2016⁴

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore |
|-----------------------|---|-------------------|
| Algeria* | 10 settembre 1969 A | 10 ottobre 1969 |
| Argentina* | 29 novembre 1972 A | 29 dicembre 1972 |
| Australia* | 12 febbraio 1985 A | 14 marzo 1985 |
| Isola di Norfolk | 12 febbraio 1985 A | 14 marzo 1985 |
| Austria | 16 luglio 1969 | 15 agosto 1969 |
| Barbados | 18 giugno 1970 A | 18 luglio 1970 |
| Belarus | 14 novembre 1996 A | 14 dicembre 1996 |
| Belgio | 1° luglio 1966 A | 31 luglio 1966 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre 1993 S | 6 marzo 1992 |
| Brasile | 14 novembre 1960 | 14 dicembre 1960 |
| Burkina Faso | 27 agosto 1962 A | 26 settembre 1962 |
| Capo Verde | 13 settembre 1985 A | 13 ottobre 1985 |
| Ceca, Repubblica** | 30 settembre 1993 S | 1° gennaio 1993 |
| Cile | 9 gennaio 1961 A | 8 febbraio 1961 |
| Cipro | 8 maggio 1986 A | 7 giugno 1986 |
| Colombia | 10 novembre 1999 | 10 dicembre 1999 |
| Croazia | 20 settembre 1993 S | 8 ottobre 1991 |
| Danimarca | 22 giugno 1959 | 22 luglio 1959 |
| Ecuador | 4 giugno 1974 | 4 luglio 1974 |
| Estonia | 8 gennaio 1997 A | 7 febbraio 1997 |
| Filippine | 21 marzo 1968 | 20 aprile 1968 |
| Finlandia | 13 settembre 1962 A | 13 ottobre 1962 |
| Francia* | 24 giugno 1960 | 24 luglio 1960 |
| Guadalupa | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Guayana francese | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Martinica | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Nuova Caledonia | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Polinesia francese | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Riunione | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| St. Pierre e Miquelon | 24 giugno 1960 A | 24 luglio 1960 |
| Germania | 20 luglio 1959 | 19 agosto 1959 |
| Grecia | 1° novembre 1965 | 1° dicembre 1965 |
| Guatemala | 25 aprile 1957 | 25 maggio 1957 |
| Haiti | 12 febbraio 1958 | 14 marzo 1958 |
| Irlanda | 26 ottobre 1995 A | 25 novembre 1995 |

⁴ RU 1977 1910, 1985 1471, 1987 711, 1990 715, 2004 2517, 2007 11, 2010 4131 e 2016 531

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
|---|---|--------|-------------------|------|
| Israele* | 4 aprile | 1957 | 25 maggio | 1957 |
| Italia | 28 luglio | 1958 | 27 agosto | 1958 |
| Kazakistan | 28 marzo | 2000 A | 27 aprile | 2000 |
| Kirghizistan | 27 maggio | 2004 A | 26 giugno | 2004 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 ottobre | 2005 |
| Lussemburgo | 1° novembre | 1971 A | 1° dicembre | 1971 |
| Macedonia | 10 marzo | 1994 S | 17 novembre | 1991 |
| Marocco | 18 marzo | 1957 A | 25 maggio | 1957 |
| Messico | 23 luglio | 1992 | 22 agosto | 1992 |
| Moldova* | 24 luglio | 2006 A | 23 agosto | 2006 |
| Monaco | 28 giugno | 1961 | 28 luglio | 1961 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Niger | 15 febbraio | 1965 A | 17 marzo | 1965 |
| Norvegia | 25 ottobre | 1957 A | 24 novembre | 1957 |
| Nuova Zelanda ^a | 26 febbraio | 1986 A | 28 marzo | 1986 |
| Paesi Bassi* | 31 luglio | 1962 | 30 agosto | 1962 |
| Curaçao | 12 agosto | 1969 A | 12 agosto | 1969 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) Sint Maarten | 12 agosto | 1969 A | 12 agosto | 1969 |
| Pakistan | 14 luglio | 1959 A | 13 agosto | 1959 |
| Polonia** | 13 ottobre | 1960 A | 12 novembre | 1960 |
| Portogallo | 25 gennaio | 1965 A | 24 febbraio | 1965 |
| Regno Unito*** | 13 marzo | 1975 A | 12 aprile | 1975 |
| Isola di Man | 29 novembre | 1984 A | 1° dicembre | 1984 |
| Jersey | 30 luglio | 2003 | 30 luglio | 2003 |
| Rep. Centrafricana | 15 ottobre | 1962 A | 14 novembre | 1962 |
| Romania | 10 aprile | 1991 A | 10 maggio | 1991 |
| Santa Sede | 5 ottobre | 1964 | 4 novembre | 1964 |
| Seicelle* | 1° novembre | 2004 A | 1° dicembre | 2004 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia** | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 6 ottobre | 1966 A | 5 novembre | 1966 |
| Sri Lanka | 7 agosto | 1958 | 6 settembre | 1958 |
| Suriname | 12 ottobre | 1979 A | 11 novembre | 1979 |
| Svezia* | 1° ottobre | 1958 | 31 ottobre | 1958 |
| Svizzera | 5 ottobre | 1977 A | 4 novembre | 1977 |
| Taipei cinese (Taiwan) | 25 giugno | 1957 | 25 luglio | 1957 |
| Tunisia* | 16 ottobre | 1968 A | 15 novembre | 1968 |
| Turchia | 2 giugno | 1971 A | 2 luglio | 1971 |
| Ucraina* | 19 settembre | 2006 A | 19 ottobre | 2006 |

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|------|
| Ungheria | 23 luglio | 1957 A | 22 agosto | 1957 |
| Uruguay | 18 settembre | 1995 A | 18 ottobre | 1995 |

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non è applicabile alle isole Cook, Nioué e Tokelau